

## VERBALE DI ACCORDO

In La Spezia, il giorno 21 novembre 2008

tra

CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA S.p.A.

e

LE OOSLL

premesso che

- Con l'accordo di Programma del 14 febbraio 2007, presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo, le Parti hanno definito il percorso da realizzare per l'armonizzazione attraverso la definizione di intese quadro che siano anche di indirizzo per tutte le Banche del Gruppo, pur nel rispetto delle specificità organizzative e produttive e delle titolarità dei diritti di cui alle normative vigenti in capo alle RR.SS.AA. e alle Segreterie degli Organi di Coordinamento;
- con il Verbale di accordo del 30 gennaio 2008, sottoscritto presso Intesa Sanpaolo S.p.A., le Parti, hanno definito, con un'apposita intesa quadro di indirizzo per la Banche del Gruppo, la normativa a completamento del percorso di armonizzazione delle discipline aziendali in precedenza adottate da Banca Intesa e da SANPAOLO IMI, ;
- le Parti, valutato il contributo offerto dalla disciplina aziendale adottata in precedenza in CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA S.p.A. e i contenuti del sopra citato Verbale di Accordo del 30 gennaio 2008, si sono altresì date atto dell'intento di procedere all'adeguamento della citata normativa aziendale;

si conviene quanto segue:

1. Al coniuge ed a ciascun figlio, o persona a quest'ultima equiparata, a carico del Dipendente - secondo il criterio seguito per la corresponsione degli assegni familiari - che per grave menomazione fisica o psichica risulti affetto da disabilità viene corrisposta una provvidenza annuale di € 2.300,00 lordi.

Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare a presentazione da parte degli interessati di idonea certificazione medica rilasciata dalla competente struttura ASL attestante, per l'anno di corresponsione, la sussistenza di un handicap ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/1992.

2. Con cadenza biennale il personale può esercitare specifica opzione di destinare l'intero importo del buono pasto spettante - al netto del recupero dei previsti oneri contributivi - al Fondo Pensioni di pertinenza, ove consentito, ovvero a copertura delle contribuzioni poste a carico del dipendente dai rispettivi regimi di assistenza sanitaria integrativa.

3. Ai fini della determinazione della retribuzione annua di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto di cui all'art. 72 del C.C.N.L. 12/2/2005 concorrono le voci riportate nell'allegato 1 al presente accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

FAR

DICREDI

UILCA

FISAC CGIL

FIBA Cisl

E' espressamente ammessa, ai sensi dell'articolo 1252 C.C., la compensazione tra quanto dovuto al Personale cessato o deceduto ed ogni eventuale credito vantato dall'Azienda nei confronti del Personale medesimo.

4. Ai figli dei Dipendenti iscritti all'asilo nido o alla scuola materna viene annualmente corrisposto un assegno di € 120,00 a copertura delle spese di frequenza.

Ai figli dei Dipendenti che conseguano una valutazione positiva a conclusione della scuola primaria viene corrisposta una borsa di studio dell'importo di € 150.

Ai figli dei Dipendenti che conseguano il diploma di scuola secondaria di primo grado è corrisposta una borsa di studio dell'importo di € 150.

Ai figli dei Dipendenti che conseguano il diploma di scuola secondaria superiore è corrisposta una borsa di studio dell'importo di € 200.

L'importo previsto dal CCNL per i figli dei dipendenti che frequentino corsi universitari viene incrementato a € 245, per i soli studenti che abbiano acquisito tutti i crediti formativi previsti per l'anno accademico di riferimento.

Ai figli dei Dipendenti che conseguono una laurea magistrale riportando i pieni voti legali viene erogato uno speciale premio di laurea di € 500. Tale premio è di € 150 nel caso di conseguimento, alle stesse condizioni, di una c.d. "laurea breve" o di una laurea di "primo livello" come definite nell'ordinamento scolastico tempo per tempo vigente.

Nel caso in cui venga richiesto il contributo per la laurea magistrale dopo aver in precedenza già ottenuto il premio per la laurea di "primo livello", l'importo erogato sarà pari a € 350.

Le provvidenze di cui al presente articolo 4. saranno riconosciute ai figli di Dipendenti con reddito lordo annuo complessivo non superiore ad € 60.000

\*\*\* \*\*

Nei confronti del Personale in servizio al 29/01/2008 sono mantenute – ove di competenza - le previsioni del Contratto Integrativo Aziendale del 24 ottobre 2002 di seguito riportate:

Articolo 1 normativa pregressa - Automatismi –

Articolo 2 normativa pregressa - Premio di rendimento –

Articolo 3 normativa pregressa - Differenza ex premio di rendimento –


Articolo 4 normativa pregressa - Assegno aziendale 1/1/1989 –

Articolo 6 normativa pregressa - Premio di fedeltà –

Allegato 2 – Premio di rendimento –

L'ex Premio di Rendimento sarà riconosciuto agli attuali percettori aventi diritto ai sensi delle previgenti normative tenendo conto, ove già presenti, delle caratteristiche di dinamicità collegate alla rivalutazione, all'avanzamento di carriera ed alle anzianità. Al riguardo, entro il mese di giugno 2009, l'Azienda illustrerà alle OO.SS. la tabella di riferimento una volta effettuati gli opportuni approfondimenti in sede tecnica per una diversa modalità di erogazione.

\*\*\* \*\*



Per quanto attiene alle previsioni in materia di figure professionali e relativi inquadramenti ed indennità, nonché percorsi professionali, precedentemente in essere presso CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA S.p.a., come in appresso meglio richiamate, queste seguiranno, ad ogni conseguente effetto il medesimo sviluppo che sarà previsto nell'ambito di Intesa Sanpaolo S.p.A.. Pertanto, gli eventuali accordi sottoscritti e le disposizioni definite per la Capogruppo circa le materie specificatamente richiamate verranno estese, in presenza delle necessarie condizioni organizzative, anche al personale di tale Azienda con superamento delle precedenti normative.

- Art. 2 - Preposti e facenti funzioni di dipendenze ed uffici -
  - Art. 3 - Indennità di reggenza -
  - Art. 4 - Quadri Direttivi -
  - Art. 5 - Aree Professionali -
  - Art. 7 normativa pregressa -Indennità di rischio -
- del Contratto Integrativo Aziendale del 24 ottobre 2002

Per quanto attiene a Circoli Ricreativi ed Assistenza Sanitaria Integrativa troveranno applicazione sino al 31/12/2009 le normative in essere.

\*\*\* \*\*

Le Parti si danno infine atto che, con la definizione delle presenti intese vengono superate, ad ogni conseguente effetto, tutte le discipline economico-normative previgenti in CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA S.p.a..

I punti da 1. a 4. del presente accordo troveranno applicazione nei confronti del Personale di CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA S.p.a. decorrere dal 1° gennaio 2009 e sino al 31 dicembre 2011.

 CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA S.p.A.

 LE OOSLL



